



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

**SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP**  
**Ufficio S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 79 DEL 21-12-2020**

**Reg. generale n. 901 del 21-12-2020**

---

**Oggetto: DECRETO-LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 77/2020 - ART. 181, COMMA 4-BIS E D.G.R. N. 1560 DEL 14/12/2020. MERCATO DI TREIA E PASSO DI TREIA. RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO SCADUTE O IN SCADENZA AL 31/12/2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

VISTE le seguenti disposizioni:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. 1 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;
- D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;
- D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;
- D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”*;
- D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;
- D.P.C.M. 4 dicembre 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;

CONSIDERATO che:

- l’O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'O.M.S., l'11 marzo ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;
- l'O.M.S., il 20 marzo ha adottato, per l'epidemia da COVID-19, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19*" prevede la limitazione di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari a reperire generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

VISTE:

- l'ordinanza del Ministero della salute 12 agosto 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 13 agosto 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 16 agosto 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 17 agosto 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 21 settembre 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 21 settembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 25 settembre 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 26 settembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 7 ottobre 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 dell'8 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", che proroga lo stato di emergenza da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

VISTI, inoltre:

- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile del 03/02/2020, n. 630, nella seduta del 07/03/2020;
- le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;
- la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "*Testo unico in materia di commercio*";
- il Regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 "*Disciplina dell'attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, capo II della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27*";
- la delibera di Giunta regionale n. 1043 del 30/11/2015, con cui è stato approvato il regolamento regionale n. 8 del 4 dicembre 2015;

- la delibera di Giunta regionale n. 1581/2016, recante modifiche al Regolamento n. 8 del 4 dicembre 2015;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE "*direttiva Bolkestein*", relativa ai servizi nel mercato interno, che ha stabilito il divieto di proroga delle concessioni per l'utilizzo delle aree pubbliche, divieto per il quale la conferenza unificata Stato-Regioni nel 2012 aveva individuato i criteri da utilizzare nelle procedure selettive per l'assegnazione dei posteggi, con una durata di concessione limitata nel tempo;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, recante "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020";
- la deliberazione di Giunta Regione Marche n. 1560 del 14/12/2020 "Decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 - art. 181, comma 4-*bis*, recepimento delle linee guida e determinazione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche";

PRESO ATTO della ricognizione dei posteggi nelle aree mercatali ricadenti nel territorio del Comune di Treia, effettuata con delibera di Giunta comunale n. 224 del 18/12/2020;

DATO ATTO che:

- gli esercenti del commercio ambulante concessionari di posteggio su area pubblica, nelle aree mercatali di Treia sono titolari di concessioni scadute o in scadenza al 31 dicembre 2020 e, pertanto, necessita prorogare l'atto concessorio per una durata di anni dodici decorrenti dalla data di rinnovo;
- gli operatori commerciali esercenti su area pubblica sono titolari ad oggi dei seguenti posteggi:

#### ***Mercato Settimanale di Treia***

<b>Ditta</b>	<b>Giorno di mercato</b>	<b>Ubicazione Posteggio</b>	<b>Numero Posteggio</b>	<b>Settore Alimentare / Non Alimentare</b>
Merlini Giuseppa	Martedì	Via Lanzi	26	Alimentare
Cerquetella Giammario	Martedì	Piazza della Repubblica/ Mercato Coperto	1	Alimentare
Principi Umberto di Principi Massimiliano e C.	Martedì	Piazza Arcangeli	32	Non Alimentare
Mazzolini Gianni	Martedì	Via L. Bonvecchi	35	Non Alimentare
Toni Osvaldo	Martedì	Viale N. Sauro	14	Non Alimentare
Focante Damiano	Martedì	Viale N. Sauro	33	Non Alimentare
Bronzi Luca	Martedì	Viale N. Sauro	40	Non Alimentare
Nardi Fabrizio	Martedì	Viale N. Sauro	44	Non Alimentare
Berto Sandro	Martedì	Piazza della Repubblica	6	Non Alimentare
Diop Papa	Martedì	Viale N. Sauro	19	Non Alimentare
Faraoni Roberto	Martedì	Piazza della Repubblica	23	Non Alimentare
Gerry di Andreozzi Duilio e C. snc	Martedì	Piazza della Repubblica	17	Non Alimentare
Hu Yuming (avvio procedimento di revoca)	Martedì	Viale N. Sauro	20	Non Alimentare
Bartolini Luigi	Martedì	Via L. Bonvecchi	45	Alimentare (Pescheria)
Bartolini Luigi	Martedì	Via L. Bonvecchi	46	Alimentare (Pescheria)
Ciarrocchi Andrea cessato	Martedì	Piazza della Repubblica	12	Non Alimentare

#### **Mercato Settimanale di Passo di Treia**

<b>Ditta</b>	<b>Giorno di mercato</b>	<b>Ubicazione Posteggio</b>	<b>Numero Posteggio</b>	<b>Settore Alimentare / Non Alimentare</b>
Faraoni Roberto	Mercoledì	Via G. Rossa	1	Non Alimentare
Mobbili Giuseppe	Mercoledì	Via G. Rossa	2	Non Alimentare

- a seguito dell'evolversi della pandemia da Covid-19, secondo le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, si è proceduto, d'intesa con gli operatori commerciali, a dislocare i posteggi in maniera da tenere separati il settore alimentare dal settore non alimentare, portando gli operatori del settore non alimentare in piazza Arcangeli, via L. Bonvecchi, viale N. Sauro e concentrando il settore alimentare in piazza della Repubblica, come da ordinanze sindacali nn. 24/65 del 29/05/2020, 28/77 del 12/06/2020, 39/111 del 18/08/2020 e 45/126 del 01/10/2020;

DATO ATTO che le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle regioni con proprie leggi e con deliberazione di Giunta Regione Marche n. 1560 del 14/12/2020;

RILEVATO che, ai fini del rinnovo della concessione, tenuto conto anche della nuova conformazione delle aree mercatali disposta con deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 18/12/2020, effettuata anche ai fini dell'applicazione dei protocolli anti-Covid, deve farsi riferimento ai criteri previsti dagli artt. 15 e 16 del Regolamento regionale n. 8 del 4 dicembre 2015, dettagliati a seguire:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. L'anzianità, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando e sommata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio, è calcolata con i seguenti punteggi:
  - 1) anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
  - 2) anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni: 50 punti;
  - 3) anzianità di iscrizione oltre 10 anni: 60 punti;
- b) anzianità acquisita nel posteggio per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione: 40 punti;
- c) a parità di punteggio, data di iscrizione al registro delle imprese su aree pubbliche;
- d) a parità di data di iscrizione al registro delle imprese su aree pubbliche, numero di presenze maturate nell'area mercatale negli ultimi 5 anni;

DATO ATTO che:

- al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità, ove richiesti (settore alimentare), effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- la pubblicazione della presente determina è da considerarsi come comunicazione di avvio del procedimento, iniziato d'ufficio, per il rinnovo delle concessioni in scadenza o scadute alla data del 31 dicembre 2020;
- l'iscrizione ai registri camerali quali impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto alla data di avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporanee:
  - malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
  - gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

- assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001;
- successione *mortis causa* in corso di definizione;

le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci;

- il rinnovo della concessione è subordinato alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva ed è in ogni caso disposta a favore dei soggetti che hanno ottenuto dall'Inps la rateizzazione del debito contributivo;
- la suddetta verifica è effettuata sia per le imprese individuali sia per le società, associazioni o imprese collettive;

RILEVATO che uno stesso soggetto può essere titolare di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, in quanto il numero complessivo di posteggi nelle aree mercatali treiesi è inferiore a 100 (cento);

RILEVATO che, in ragione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, in conformità con le linee guida regionali, si dispone il differimento dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla data del 31 dicembre 2020, quindi entro il 30 giugno 2021, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, funzionario responsabile del V Settore "*Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap*" e che la stessa non si trova nelle cause di incompatibilità o inconfiribilità di cui al D.Lgs. 39/2013 né in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto di sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di GARANTIRE la conservazione dei posteggi assegnati con operazioni di spunta, contribuendo al mantenimento, nel tempo, di un punto d'incontro tra venditore e acquirente ed uno scambio qualificato di risorsa produttiva che risponda alla domanda dell'utenza e al principio della libera concorrenza a tutela del consumatore;

3. di DARE ATTO che:
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Barbara Foglia, quale responsabile del Settore V;
  - ai sensi dell'art. 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'adozione degli atti gestionali di competenza del Funzionario responsabile del V Settore, Dott.ssa Barbara Foglia, dovrà essere effettuata nel rispetto delle linee guida regionali e delle modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta regionale n. 1560 del 14 dicembre 2020;
  - al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità, ove richiesti (settore alimentare), effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-*bis*, del D.Lgs. 59/2010;
  - l'iscrizione ai registri camerali quali impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può **non** essere posseduto alla data di avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporanee:
    - malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
    - gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
    - assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001;
    - successione *mortis causa* in corso di definizione;le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci;
  - il rinnovo della concessione è subordinato alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva ed è in ogni caso disposta a favore dei soggetti che hanno ottenuto dall'Inps la rateizzazione del debito contributivo;
  - la suddetta verifica è effettuata sia per le imprese individuali sia per le società, associazioni o imprese collettive;
  - uno stesso soggetto può essere titolare di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, in quanto il numero complessivo di posteggi nelle aree mercatali treiesi è inferiore a 100 (cento);
4. di DETERMINARE, con nuova numerazione progressiva, i posteggi così come delineati dalla deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 18/12/2020, dell'area mercatale di Treia e come da allegati planimetrici costituenti parte sostanziale della presente determinazione, per finalità di semplificazione amministrativa ed economicità procedurale;
5. di PROCEDERE alla riassegnazione dei posteggi d'ufficio in occasione del rinnovo delle concessioni di posteggio scadute o in scadenza al 31 dicembre 2020, secondo una graduatoria che implichi una scelta progressiva che tenga conto dei criteri sopra dettagliati;
6. di DARE ATTO che, in ragione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, in conformità con le linee guida regionali, si dispone il differimento dei termini di

conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla data del 31 dicembre 2020, quindi entro il 30 giugno 2021, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;

7. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
8. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
9. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato.

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 07-01-2021

Treia, 23-12-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 23-12-2020

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---